

F E D A R T

I confidi nel nuovo contesto: opportunità e vincoli

Corrado Baldinelli

Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

Ischia, 1° ottobre 2011

La riforma del Titolo V del TUB

Per il settore dei confidi importanti novità sono state introdotte dalla riforma del Titolo V del TUB, ancora in via di completamento. Rileva, in primo luogo, l'istituzione dell'Organismo che, dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, subentrerà alla Banca d'Italia nella tenuta dell'elenco dei confidi minori.

I lavori per la costituzione dell'Organismo sono ancora in uno stadio preliminare, ma possono ritenersi bene avviati. L'auspicio è che l'avvio dell'operatività della nuova istituzione sia caratterizzata da professionalità, autorevolezza e trasparenza nell'esercizio delle nuove e importanti prerogative assegnate. All'Organismo spetterà non solo la gestione ordinaria dell'elenco, ma anche la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore con ampi poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento, ivi incluso il potere di cancellazione dall'elenco (art. 112-bis commi 3 e 4). La Banca d'Italia manterrà compiti di vigilanza sui confidi minori quanto a trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, nonché sui profili regolamentari in materia di antiriciclaggio, i cui controlli saranno svolti dalla Guardia di Finanza.

L'Organismo è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia finalizzata a verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate per lo svolgimento dell'attività (art. 112-bis comma 6).

Rispetto al sistema previgente – tuttora in essere nelle more del completamento della riforma – la carenza di poteri in capo alla Banca d'Italia nei confronti dei confidi minori viene ora sostituita da un impianto di controlli che dovrebbe a regime rafforzare l'affidabilità del settore.

Il tradizionale divario tra confidi minori, non regolamentati, e confidi vigilati tende ad attenuarsi; ciò non potrà non comportare benefici nel suo complesso.

Per i confidi che saranno autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari risulta confermato l'attuale impianto di vigilanza e, in particolare, la regolamentazione prudenziale articolata sui tre pilastri (requisiti patrimoniali, processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico), rafforzata dall'introduzione di nuovi poteri di intervento riconosciuti alla Banca d'Italia; ad esempio, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, qualora non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Il principio di proporzionalità

L'articolo 108, comma 6, del nuovo TUB sancisce l'obbligo per la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di supervisione, di osservare criteri di proporzionalità avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Si tratta di un principio che conferma un approccio da tempo adottato dall'Organo di Vigilanza nell'esercizio dei poteri regolamentari di supervisione. La Banca d'Italia ha comunque avviato, al suo interno, ulteriori riflessioni in materia di declinazione del principio di proporzionalità per l'attuazione della riforma del Titolo V, avendo presente che la platea vasta e diversificata degli intermediari finanziari, ai quali si aggiunge la peculiare realtà dei confidi, comprende soggetti caratterizzati da dimensioni operative anche molto ridotte, strutture organizzative esili e operatività limitata a nicchie di mercato specializzate.

L'impianto regolamentare dettato per le banche rappresenta il modello cui fare riferimento, in coerenza con il principio, affermato nella disciplina comunitaria, che consente di applicare forme di vigilanza "equivalente" sugli intermediari finanziari. Rispetto ad esso è possibile valutare meccanismi di graduazione delle regole di vigilanza prudenziale che consentano di realizzare un giusto equilibrio tra l'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e il contenimento degli oneri regolamentari.

Più in dettaglio, gli spazi di flessibilità andranno ricercati, nell'applicazione del secondo pilastro, che contempla il processo di revisione dell'ICAAP predisposto dagli intermediari. Sono allo studio ipotesi di snellimento di taluni adempimenti a carico degli intermediari minori.

Sostenibilità del modello confidi vigilato

Relativamente al profilo di redditività, i dati segnalati a dicembre 2010 evidenziano un risultato netto complessivamente non favorevole per i confidi vigilati: 13 su 29 segnalanti hanno chiuso il bilancio con una perdita, nell'insieme, di 19 milioni di euro; i restanti operatori hanno realizzato un utile di 17 milioni di euro.

Il settore dei confidi è tradizionalmente connotato da una redditività modesta, in larga parte riconducibile alla natura mutualistica dell'attività e alle limitate opportunità di diversificazione operativa.

La possibilità di erogare finanziamenti in via diretta, consentita dalla normativa entro il limite del 20 per cento del totale attivo, potrebbe contribuire ad ampliare le fonti di reddito. Tale attività, peraltro, va attentamente considerata alla luce della carente *expertise* del settore: elevato è il rischio di incorrere in perdite se risultano insufficienti le professionalità e inadeguata la struttura organizzativa.

Potrebbe essere d'ausilio a un miglioramento del profilo di redditività anche una più efficiente gestione della tesoreria del confidi, da realizzare ricorrendo, se del caso, a formule di contrattazione "collettiva", da parte del "sistema confidi", con il sistema bancario. Ampie disponibilità liquide vengono, infatti, lasciate in giacenza sui conti delle banche che talvolta riconoscono tassi di remunerazione veramente modesti, un onere implicito caricato sui confidi quasi in cambio dei flussi di operatività verso gli stessi veicolati.

Avuta presente la richiamata debolezza del conto economico, appare cruciale il ruolo delle risorse pubbliche destinate al settore. Senza di queste l'equilibrio patrimoniale e reddituale del settore si conferma di precaria, se non di impossibile realizzazione.

Assume rilievo la tesi secondo cui il rilascio di garanzie alle piccole e medie imprese rappresenta un "bene pubblico", la cui gestione è affidata a un composito sistema di incentivi e di imprese-garanti (i confidi, appunto).

A questo quadro si associa la tendenziale crescita del profilo concorrenziale in cui il settore si trova oggi a operare.

Ci si può interrogare se sia o meno opportuno stimolare forme di competizione tra confidi, nonché tra questi e altre istituzioni che insistono sulle medesime aree territoriali. Al riguardo, spunti di interesse provengono dallo stesso mondo associativo allorché riflette sulla filiera ottimale della garanzia in Italia. Oltre all'importante processo di aggregazione già intervenuto negli ultimi anni all'interno della categoria, vanno considerate anche ipotesi di accorpamento tra strutture appartenenti a categorie diverse. Vi sono confidi che, cresciuti in dimensione, operano ormai al di là del territorio tipico, d'elezione; alla ricerca di volumi si spingono "oltre" le proprie tradizionali frontiere.

Ciò che va salvaguardato è il raggiungimento di una dimensione che preservi i legami con i territori d'appartenenza. Il valore di un confidi risiede nella prossimità e nel mantenimento di un'approfondita conoscenza, anche per il tramite delle strutture delle associazioni territoriali d'appartenenza, con le imprese affidate. L'indebolimento o la perdita di questo aggancio, di tale valore aggiunto può avvenire a motivo del raggiungimento di una dimensione eccessiva, ovvero al venir meno e all'affievolirsi dei punti di contatto sul territorio.

Il profilo del rischio di credito nei confidi

La rischiosità delle garanzie rilasciate dai confidi ha sensibilmente risentito dell'impatto della crisi. Per la Vigilanza questa circostanza desta preoccupazione, accentuata da talune, prime evidenze ricavate dall'attività di controllo: emergono, infatti, dubbi sulla correttezza della quantificazione dei crediti segnalati ad andamento anomalo.

In proposito, è opportuno spendere alcune considerazioni.

La specificità dei confidi pone in risalto, innanzitutto, peculiari profili contabili connessi con la collocazione del rischio tipico sotto la linea; il trasferimento del credito sopra la linea avviene, di norma, solo a seguito dell'escussione attivata dall'intermediario garantito.

Nel caso delle garanzie sussidiarie, la normale gestione contabile può rendere meno immediata la classificazione a sofferenza poiché l'escussione è avviata in genere con l'accertamento della perdita definitiva da parte dell'intermediario garantito. L'impegno del confidi rischia di tramutarsi quindi direttamente in perdita, senza dar luogo in tali casi a rilevazione di sofferenze.

Anche nel caso delle garanzie "a prima richiesta", si potrebbe determinare un sottodimensionamento dell'anomalia segnalata, in quanto il passaggio a sofferenza coincide di solito con la richiesta al confidi dell'acconto sulla garanzia (normalmente il 50% dell'impegno) che, di norma, è posteriore al manifestarsi dello stato di insolvenza del debitore.

Aspetto rilevante ai fini di una corretta evidenza della reale anomalia delle garanzie concesse da un confidi è la tempestiva percezione del deterioramento della qualità del credito. Per il confidi l'acquisizione di informazioni sul conto del cliente si concentra nella fase istruttoria, svolta a supporto della decisione concessoria. Il confidi dispone del flusso informativo di Centrale dei Rischi, che tuttavia non sempre viene appieno valorizzato. Si registrano ampie vischiosità a utilizzare in modo intensivo lo strumentario tipico degli intermediari finanziari, estraneo tuttora alla cultura aziendale, sovente permeata di diffuse connotazioni amministrative e associative.

La generalità delle convenzioni fra confidi e banche contempla che la banca garantita sia tenuta a informare tempestivamente il confidi in ordine all'eventuale cambiamento di stato della posizione. Tale previsione, non infrequentemente disattesa, in alcuni casi non è adeguatamente presidiata, giacché dall'omissione informativa non discendono direttamente effetti economici o limitazioni all'efficacia della garanzia.

Per aggiornare la classificazione della clientela, i confidi ricorrono a canali informativi vari:

- accesso telematico diretto alle informazioni della banca (anagrafica e rischi) relative alle posizioni di credito garantite, con possibilità di estrazioni di liste attraverso semplici interrogazioni;
- invio periodico (in genere mensile) di un supporto magnetico (database excel su cd) contenente le informazioni sullo stato delle posizioni;
- comunicazione mensile, mediante tabulati cartacei, dei cambiamenti di stato dei rapporti garantiti (passaggio alle varie categorie di anomalia).

Nel complesso le soluzioni adottate non risultano pienamente efficaci sia per le omissioni e i ritardi nelle comunicazioni dirette, sia per una difettosa gestione delle informazioni ricevute.

Si registrano sovente, su questo delicato aspetto, un mancato coinvolgimento degli organi aziendali dei confidi e un basso livello di formalizzazione che connota le intese fra confidi e banche; assunti sovente a livello operativo, alcuni di questi accordi non sempre responsabilizzano adeguatamente le strutture delle banche coinvolte.

Per quanto concerne la gestione delle informazioni da parte dei confidi, non risultano disponibili strumenti idonei alla lavorazione integrata dei dati, neanche con riferimento a quelli acquisiti in via digitale (liste estratte dai portali e database excel). I database ricavabili dai portali telematici non sono fra loro compatibili a causa della diversa strutturazione degli archivi dai quali sono ricavati; accade altresì che i processi aggregativi che interessano le banche determinino che lo stesso cliente sia riportato con anagrafiche differenti.

Si avverte la necessità di più incisive iniziative dei confidi e delle stesse banche in materia di monitoraggio del rischio, tali da facilitare per i primi l'attivazione di un'autonoma politica di segmentazione del portafoglio dei crediti di firma.

Oggettive difficoltà in tale direzione derivano dalla sostanziale dipendenza dei confidi dal sistema bancario, per quanto riguarda sia contenuti e modalità delle informazioni sull'andamento dei rapporti, sia l'accertamento dell'eventuale stato d'insolvenza del debitore (e della sua irreversibilità o temporaneità). Ulteriori difficoltà afferiscono alla strumentazione necessaria per rendere lavorabili le informazioni e automatizzare il caricamento di dati esterni sul sistema informativo.

Appare necessario che i confidi maturino la consapevolezza della necessità di non essere meramente passivi rispetto all'attivazione delle garanzie da parte delle banche; va sviluppata un'autonoma attitudine predittiva delle situazioni di insolvenza.

Una più accorta osservazione dell'evoluzione dei rapporti di garanzia potrebbe fornire elementi informativi preziosi anche sull'andamento dei settori produttivi assistiti, al fine di definire politiche di assunzione del rischio coerenti e criteri di selezione delle imprese.

Tra gli obiettivi da perseguire in tale area, per i confidi, si pone l'ampliamento delle fonti informative a disposizione, soprattutto attraverso lo sviluppo dei canali informativi interni derivanti dalla relazione con il cliente, per lo più incardinata nel sistema associativo. Questi devono integrarsi con le altre fonti disponibili costituite, oltre che dalle informazioni delle banche – come detto, ancora lontane da una sufficiente strutturazione – e dalla Centrale dei Rischi, dai dati andamentali di applicativi forniti da agenzie di analisi (es. Crif).

Le informazioni di cui la Vigilanza dispone fanno temere che l'area di sottovalutazione delle partite deteriorate a carico del confidi potrebbe essere, oggi, purtroppo ampia. Il vasto ambito delle posizioni ad incaglio segnalate dalle banche e delle sofferenze rettificate rappresenta un terreno, purtroppo, che non emerge adeguatamente tra le posizioni deteriorate del confidi; ne va, invece, tenuto conto ai fini delle segnalazioni di vigilanza, della regolamentazione prudenziale e delle rettifiche di valore. Ne potrebbero derivare un maggiore assorbimento patrimoniale e un impatto sui margini reddituali della gestione, a motivo delle maggiori svalutazioni.

Come affrontare questa situazione? Serve organizzare meglio e standardizzare i flussi informativi fra banche e confidi e promuovere, anche a fini gestionali, una più articolata graduazione delle situazioni di anomalia delle garanzie rilasciate.

I rapporti fra confidi e associazioni di categoria: modello distributivo e governance

La tematica del rapporto tra i confidi e le associazioni di categoria di cui sono espressione riveste peculiari profili di interesse, avute presente le profonde modificazioni che l'industria della garanzia ha subito negli ultimi anni. Basti pensare agli ampi processi di aggregazione, alla rilevante crescita dimensionale di taluni confidi, alle modificazioni nel "peso specifico" di taluni di questi nei riguardi dell'associazione di appartenenza. Sono in atto riflessioni all'interno del settore volte a individuare proposte per un efficace "riposizionamento" dei modelli organizzativi, distributivi e di *governance*.

L'acquisizione della clientela attraverso il canale associativo è andata diminuendo di importanza, in termini relativi, in conseguenza di una progressiva articolazione distributiva degli stessi confidi; le pratiche veicolate dalle sedi associative territoriali rappresentano quote decrescenti rispetto a quelle originate dall'autonomo lavoro commerciale del personale del confidi, (che, peraltro, risulta spesso ubicato presso le sedi territoriali delle associazioni stesse), ovvero provenienti da reti di vendita esterne o direttamente dalle banche.

L'affermazione di un sistema "multicanale" pone nuovi interrogativi, genera un diverso sistema di rapporti e di equilibri tra confidi e rispettiva associazione di categoria, con problematiche tipiche di una fase di maturità del settore, che impone riflessioni e adattamenti sia al confidi che alle associazioni. Ne può derivare una progressiva marginalizzazione di queste ultime nella produzione, con ricadute anche nei rapporti di contribuzione / retrocessione al mondo associativo; importanti possono essere le ripercussioni sul complessivo sistema di rappresentanza.

Il rapporto tra il confidi e le rispettive associazioni di categoria è stato uno dei punti di forza del settore, una cinghia di collegamento e di coesione che – se genuinamente vissuto e scevro da pur sempre possibili distorsioni – contribuisce a interpretare in modo originale le esigenze dei territori e a consentire una più approfondita valutazione qualitativa dell'impresa.

Nella presente fase di trasformazione dell'industria dei confidi, questo collegamento – sempre vitale, ripeto, se correttamente interpretato – va con attenzione potenziato, attualizzato. Non va di certo disperso, né sottovalutato. Può continuare a rappresentare un punto di forza, purchè aggiornato all'evoluzione dei tempi; non va subito passivamente né vissuto con spirito corporativo e privo di lungimiranza. Vanno valorizzati gli esistenti approcci virtuosi che tendono a qualificare l'azione di guida e indirizzo espressa dalle singole associazioni, quale pungolo per la categoria e i singoli associati. Va sfruttata la capacità negoziale di queste, così da mitigare la situazione di inferiorità di cui non infrequentemente i confidi soffrono nel confronto con il sistema bancario.

D'altro canto, il mondo delle associazioni non deve trovare motivi di disagio se i confidi – specie quelli iscritti nell'elenco 107 – connotano con un approccio imprenditoriale la gestione del rischio. Il rafforzamento delle strutture aziendali, l'adozione di criteri oggettivi nella decisioni di affidamento, l'avvio di modalità gestionali relativamente evolute (*rating, pricing, monitoraggio*), l'attenzione all'equilibrio economico, rappresentano valori aziendali di per sé. Devono essere apprezzati da quanti hanno a cuore un efficiente funzionamento del mondo della garanzia mutualistica, anche dalle stesse associazioni di categoria. Può accadere che queste talora - interpretando in modo limitativo la garanzia come mero servizio e sottovalutandone i correlati profili di rischio – ritengano il confidi che segue un approccio imprenditoriale nella gestione progressivamente estraneo alle istanze mutualistiche e associative. E' questo un errore da evitare.

Un aggiornato e proficuo rapporto con le associazioni delle imprese può dispiegare positive ricadute sulle funzioni di consulenza prestate alle imprese, sui modelli commerciali e distributivi, sulla stessa *governance* dei confidi.

A questo riguardo, specifica cautela va posta allorchè le pressioni del mondo associativo impattano in modo invadente sulla definizione degli assetti di vertice dei confidi. Questa pressione non deve andare a discapito dell'efficienza e di una piena funzionalità degli organi aziendali;

equilibrismi e dosaggi di rappresentanza possono condizionare negativamente qualità e quantità degli esponenti espressi dal mondo dell'associazionismo.

Si tratta di un delicato rapporto che deve saper trovare soluzioni appropriate all'interno di una diarchia di valori: da un lato, il rispetto dell'autonomia dei confidi in quanto imprese, dall'altro la valorizzazione dei legami con i territori, propria dell'associazionismo d'impresa, di quello autentico, che sa capire i fermenti presenti nel mondo delle aziende, che non alimenta lobbismi partigiani o clientelari, ma valorizza l'ascolto e la mediazione dei bisogni che emergono dalla piccola e media imprenditoria.

Coerenza del vigente impianto ordinamentale sui confidi

L'accresciuto ruolo dei confidi emerso durante la crisi e la più intensa interlocuzione con Stato, Regioni, Enti locali nel canalizzare il sostegno pubblico alle imprese accentuano legittimi interrogativi sull'effettiva "utilità" dell'attività di "doppia intermediazione" svolta dal sistema della garanzia mutualistica.

I detrattori del sistema possono chiedere: perché non far affluire le risorse pubbliche direttamente alle banche che erogano i crediti, "saltando" i confidi ed evitando il costo che essi aggiungono a carico dell'impresa, che resta la destinataria ultima dell'intervento?

Si potrebbe aggiungere, poi, che anche l'impianto delle norme ha contribuito ad "aggravare" la situazione, ponendo a carico del confidi 107 ulteriori oneri e gravami tipici di un intermediario finanziario, richiedendo strutturati assetti organizzativi, un articolato sistema di controlli interni, esigendo segnalazioni di vigilanza che fanno emergere i rischi con un maggior livello di dettaglio, patrimoni "alleggeriti" dalla mancata computabilità di fondi, *in toto* non liberamente disponibili.

Onestà vuole che a questo genere di osservazioni sia data risposta. Provando a giustificare, senza retorica, la funzione economica del confidi, emergono, tra i tanti, alcuni punti di forza:

- un confidi ben radicato conosce le imprese del territorio, svolge un ruolo rilevante di attenuazione delle asimmetrie informative patite dal sistema bancario, riduce per quest'ultimo la rischiosità dei prestiti;
- un confidi bene organizzato contribuisce ad accrescere la cultura finanziaria delle piccole imprese; sa, con professionalità e prontezza, individuare le necessità finanziarie e attivare i fondi pubblici che meglio rispondono ai bisogni dell'impresa; in tal modo queste risorse vengono allocate in modo più efficiente a beneficio dell'economia nel suo insieme;

- un confidi adeguatamente dimensionato svolge nei confronti del sistema bancario un'importante funzione di “contrattazione” a beneficio di un'efficiente concessione della garanzia mutualistica.

Dunque, si può con una certa serenità confermare che il sistema dei confidi – se ben gestito - non rappresenta per le imprese solo un costo aggiuntivo (un onere da “doppia intermediazione”), ma un punto di forza e un volano di crescita a sostegno del tessuto piccolo-medio imprenditoriale italiano.

Dipano nei termini ora indicati il dubbio poc'anzi enunciato, ci si può domandare se il disegno legislativo che progressivamente è andato maturando sui confidi abbia seguito un percorso costantemente coerente. La risposta da dare non è necessariamente affermativa.

Il riordino del comparto fu avviato nel 2003; è giunto in larga parte a compimento nel 2010, allorchè una cinquantina di confidi sono stati iscritti nell'elenco speciale ex art. 107. Chi pensò la legge del 2003 non aveva in mente la riforma introdotta, poi, con il d.lgs 141 del 2010. Vi sono stati fatti ed eventi particolari che hanno influito su questo percorso, venutosi a comporre nel tempo in modo stratificato, più come risposta a circostanze esogene che non a un disegno ordinato di sistemazione del settore.

Uno dei fatti è rappresentato dalla volontà degli stessi confidi di poter essere annoverati tra i beneficiari del trattamento prudenziale di favore previsto dalle regole di Basilea sulla mitigazione del rischio: questo obiettivo indusse l'industria - e le stesse autorità - a prevedere la trasformazione dei confidi maggiori in intermediari 107, sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente.

Venne fissato all'epoca un livello della soglia - scelto ad un tempo in modo consapevole ma con inevitabile approssimazione – oltre la quale scatta l'obbligo della trasformazione. A parte i confidi di rilevanti dimensioni – già “segnati” nella loro sorte di soggetti vigilati – cominciarono da allora elucubrazioni, progetti, congetture, convegni sul futuro da assegnare al singolo confidi. Vi fu, da un lato, la rincorsa di chi ambiva a fare “bella figura” diventando 107 vigilato (sottovalutando sovente gli oneri ineludibili della vigilanza); dall'altro, si sono registrati tentativi anche fantasiosi di fuga – non pochi dei quali ancora in atto – da parte di altri confidi che hanno fatto di tutto pur di non raggiungere la soglia, evitando così di sottoporsi agli stringenti controlli imposti ai 107.

Un altro fatto che ha, indirettamente, influenzato il percorso dei confidi è stata l'incorporazione da parte della Banca d'Italia dell'Ufficio Italiano Cambi. La stessa Autorità di Vigilanza competente sui confidi 107 “si accorge” di avere in pancia un elenco di oltre 600 confidi iscritti nella sezione di cui all'art. 155, comma 4 del TUB, sui quali non ha potere alcuno. Si trova ad essere sollecitata da Procure e Guardia di Finanza per agire contro comportamenti anomali e diffusa opacità che connotano il comparto. Il legislatore viene, pertanto, sensibilizzato sull'incoerenza del

sistema, sui rischi che un non trascurabile settore delle garanzie mutualistiche sia lasciato privo di controlli e di poteri in capo alle Autorità. Si avvia così un percorso parallelo volto a dare un minimo di ordine e disciplina al comparto dei confidi minori. Nasce la disciplina dell'Organismo preposto ai controlli sui confidi ex 155, in origine neppure previsto nella legge delega, ma "recuperato" dal decreto delegato.

E' questo un disegno complessivamente coerente? Si auspica che lo possa diventare. Con ripetuti e progressivi aggiustamenti, si cerca ora di comporre un quadro che – anche se non pensato, nel suo insieme, con certissima coerenza – rappresenti la cornice all'interno della quale operare in modo ordinato, competere ad armi pari, prestare con la necessaria efficienza i propri servizi. Sono utili, in tale direzione suggerimenti e proposte provenienti anche dalle Federazioni dei confidi – come quelle discusse in questo convegno – in merito ai quali vanno svolti, ovviamente, i necessari approfondimenti.

Come in qualsiasi ambito economico, deve poter funzionare un corretto sistema di incentivi.

Chi sta nell'elenco 107 (domani nell'albo unico) – e sopporta gli oneri di una più stringente vigilanza – deve poter contare, in contropartita, su specifiche opportunità: può erogare, seppure con limitazioni, crediti diretti alle imprese; gode di una ponderazione di favore da parte delle banche; può prestare garanzie in favore di enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero – almeno in teoria - prediligere la destinazione delle risorse in favore dei confidi meglio strutturati, maggiormente affidabili. Al contempo il sistema bancario dovrebbe ulteriormente valorizzare il "peso" di una garanzia che offre una tale ponderazione.

Quanto sopra non sta a dire che i confidi che saranno sottoposti ai controlli dell'Organismo non abbiano pari dignità di operare, né debbano essere meno seri o affidabili. Anche per l'Organismo si tratterà di impostare uno strumentario di verifiche, cautele, interventi volti a salvaguardare la qualità del loro operato. Resta il fatto che l'impianto dei requisiti e dei controlli che presiede l'iscrizione e l'operatività dei confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia rimane significativamente più intenso e penetrante.

Ambedue le tipologie dei confidi devono, anche ricorrendo a configurazioni organizzative innovative purchè efficaci, salvaguardare i due punti di forza citati in esordio di questo paragrafo: radicamento nel territorio e conoscenza delle imprese da un lato, adeguata struttura organizzativa ed efficiente struttura di back-office dall'altro.

Conclusioni

Il disegno che il legislatore ha delineato appare ispirato a un carattere di sostanziale neutralità: potranno in futuro coesistere le due figure di confidi, il maggiore e il minore. Al primo verrà applicata una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche, che lo dovrebbe rendere più solido e affidabile. Al competente Dicastero dell'Economia spetta fissare la soglia (oggi pari a 75 milioni di euro) oltre la quale scatta l'obbligo di trasformarsi in intermediario vigilato. La misura della soglia è di particolare rilievo, in quanto segna la cesura tra una categoria e l'altra; quella vigente ha rappresentato per anni, grazie alla sua costanza nel tempo, un vincolo da rispettare e un obiettivo da perseguire, influenzando in più casi le stesse strategie aziendali.

L'attuale fluidità del disegno normativo crea inevitabili incertezze all'interno della categoria. Diventa importante, per le autorità, dare risposte certe e delineare un quadro prospettico stabile e ordinato. Questo dovrebbe articolarsi su:

- confidi di maggiore dimensione che, per il rilievo importante che hanno per l'economia dei territori, abbisognano di assetti meglio strutturati e di una vigilanza più attenta; essi devono essere in grado di reggere sotto il profilo patrimoniale, reddituale e dell'adeguatezza organizzativa;
- confidi di minore dimensione, ad operatività limitata, che saranno assoggettati a controlli meno penetranti a cura dell'Organismo; avendo costi inferiori, potranno più agevolmente mantenere il necessario equilibrio reddituale.

La presenza di un'attività di controllo svolta dalla Banca d'Italia intende essere non solo un onere, ma uno stimolo a dar vita a strutture che garantiscano maggiore serietà, solidità, efficienza. L'originario incentivo a essere sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche – dato dal riconoscimento delle garanzie mutualistiche prestate dai confidi come strumenti di attenuazione del rischio di credito - va adeguatamente apprezzato dal sistema bancario, in modo da “premiare” il ruolo dei confidi 107.

E' avvertita la necessità per i confidi nel loro insieme – grazie anche al supporto delle associazioni di categoria – di rafforzare le proprie strutture organizzative e migliorare il processo di selezione del credito per poter contribuire, nel modo più efficiente, allo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro paese.